

Allegato al Provvedimento dirigenziale n. 2542 dell'11.6.2013

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI GESTORI DI COMUNITÀ NELLE QUALI COLLOCARE MINORI E GIOVANI ADULTI RESIDENTI IN VALLE D'AOSTA.

Il Dirigente Dott.ssa Patrizia Scaglia, Responsabile Unico del Procedimento,

Premesso che la Struttura famiglia e politiche giovanili ha la necessità di individuare Operatori Economici gestori di comunità nelle quali collocare “minori residenti in Valle d’Aosta che, a seguito di disposizioni dei competenti organi giudiziari o di provvedimenti da parte dell’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (diritto del minore ad una famiglia), siano allontanati dal nucleo d’origine e affidati, temporaneamente, ad altra famiglia o comunità di tipo familiare o a gruppo appartamento al fine di assicurarne il mantenimento, l’educazione e l’istruzione” (l.r. 23/2010, art. 8, comma 4, lettera a) e “giovani di età compresa tra diciotto e ventuno anni, residenti nel territorio regionale, in situazione di disagio, e a rischio di devianza o marginalità, in carico ai servizi sociosanitari territoriali e inseriti in un progetto per il raggiungimento dell’autonomia in carenza o assenza di supporti da parte della rete familiare” (l.r. 23/2010, art. 8, comma 4, lettera c).

Considerato che, poiché il servizio in esame rientra nella Cat. 25 – CPC 93 “Servizi Sanitari e Sociali” di cui all’allegato II B del D.lgs. 163/2006 la presente procedura è disciplinata esclusivamente dagli articoli richiamati dall’art. 20 dello stesso D.lgs. 163/2006.

Avvisa che

Gli operatori economici interessati ad essere inseriti nell’elenco aperto in oggetto hanno titolo a fare pervenire la propria candidatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate.

PREMESSE

Il presente Avviso, in applicazione dei principi di trasparenza, di rotazione e di parità di trattamento, disciplina l’istituzione e la gestione dell’Elenco Aperto delle Comunità per Minori e giovani adulti della Struttura famiglia e politiche giovanili.

Ai fini della presente procedura si intendono per:

- **Elenco aperto** l'elenco gestito, anche con modalità informatiche, degli operatori economici ritenuti idonei, secondo le disposizioni normative vigenti, per specializzazione, capacità, serietà e correttezza, ai fini della collocazione di minori e giovani adulti residenti in Valle d'Aosta in comunità autorizzate;
- **Codice dei Contratti**, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (pubblicata in G.U. 2.5.2006 n. 100, s.o. n. 107/L);
- **Prestatore/Comunità**, le persone fisiche e giuridiche che esplicano attività diretta alla prestazione dei servizi descritti ed indicati al successivo articolo;
- **Ente**, la Struttura famiglia e politiche giovanili della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Saint-Christophe, Loc. Grande Charrière, 40 – C.A.P. 11020.

L'istituzione dell'Elenco aperto, la pubblicazione e diffusione del presente Avviso e della documentazione necessaria per l'iscrizione non costituiscono in alcun modo l'avvio di procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti. L'iscrizione nell'elenco avviene su domanda degli interessati, previo accertamento dei requisiti d'idoneità, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità della Struttura famiglia e politiche giovanili.

Con la procedura descritta nel presente Avviso non vengono, peraltro, costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi.

La domanda di iscrizione nell'Elenco, le relative dichiarazioni e documentazione, nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti nell'Elenco, senza la costituzione di alcun vincolo in capo alla Struttura famiglia e politiche giovanili per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti, atteso che il medesimo Elenco rappresenta per l'Ente uno strumento da utilizzare, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità, nell'attività propedeutica delle singole procedure di affidamento di attività rientranti nell'oggetto del presente avviso.

Art. 1

FINALITA' ED OGGETTO

1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

1.2 La presente procedura ha la finalità di determinare un elenco aperto di operatori economici gestori di Comunità autorizzate nelle quali collocare, in relazione alle necessità che di volta in volta si presentano, minori e giovani adulti; il tutto nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

1.3. L'elenco è così articolato in relazione alle tipologie di Comunità:

- Sez. A) - Comunità "genitore-bambino".
- Sez. B) - Comunità educativa residenziale.
- Sez. C) - Comunità terapeutica e/o riabilitativa.
- Sez. D) - Comunità di tipo familiare.
- Sez. E) - Gruppo appartamento per giovani adulti.

1.4. In relazione ad ogni sezione gli operatori economici, ai fini dell'inserimento, devono essere in possesso dei requisiti generali ex art 38 del D.lgs. 163/2006 e dei relativi requisiti speciali.

Ogni operatore economico, se in possesso dei requisiti, ha titolo ad essere iscritto in tutte le sezioni dell'elenco aperto. Il procedimento di iscrizione nell'elenco è comune per tutte le sezioni.

1.5. Le comunità per minori si configurano come residenzialità a carattere familiare secondo la legge 328/2000, art. 22 comma 3 e, secondo la legge 184/1983, come modificata dalla legge 149/2001 art. 2. Il D.M. 308/2001, inoltre, reca il "Regolamento concernente requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della legge 328/2000". Si fa riferimento, quindi, alla suddetta normativa e alle deliberazioni applicative adottate da ciascun ente locale competente, per quanto attiene ai requisiti generali di accreditamento per le diverse strutture.

Art. 2

REQUISITI GENERALI

(Requisiti comuni a tutte le sezioni dell'elenco)

2.1. Gli operatori economici concorrenti, ai fini dell'iscrizione in ognuna delle sezioni dell'elenco, devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all'[art. 38 del D.lgs. 163/2006](#).

2.2. I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 resa ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Tale dichiarazione può essere resa utilizzando quale fac-simile il Format Modulo 1 e il Format Modulo 2 allegati al presente avviso.

I concorrenti, in particolare, devono, ai sensi del comma 2 del citato articolo 38, indicare tutte le eventuali condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione.

In relazione ai documenti che verranno trasmessi da tutti i soggetti e alle dichiarazioni rese, l'Ente opererà nel rispetto dei principi di riservatezza e segretezza, non comunicando a nessun soggetto estraneo tali dati, in ossequio ai principi di cui al D. lgs. 196/2003, alla legge 241/1990, al D.P.R. 184/2006.

Art. 3

REQUISITI SPECIALI

Sez. A) - Comunità "genitore-bambino".

3.1. La Comunità "genitore-bambino":

- è rivolta a gestanti anche minorenni e nuclei familiari monoparentali allontanati a causa di violenze, per ragioni contingenti collegate a problematiche socio-ambientali o per ragioni di

protezione del minore e di sostegno al genitore (di tipo psicologico e/o pedagogico) oltre che di aiuto alla relazione genitore-figlio e di valutazione della capacità genitoriale;

- deve garantire, in coerenza con il progetto educativo e di crescita psicoevolutiva, il soddisfacimento, nella quotidianità, dei bisogni essenziali (igiene, salute, pasti, abbigliamento, studio) e dei bisogni inerenti all'area del tempo libero (es. attività ludico-ricreative, sportive, soggiorni di vacanza).

3.2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione A) – Comunità “Genitore-Bambino” - il concorrente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) Sede delle strutture nelle regioni: Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna;
- b) Gli operatori devono possedere il diploma universitario di educatore professionale, o titolo equipollente, e il personale ausiliario (ADEST, OTA, OSS) non deve superare la misura massima di 1/3 del personale totale;
- c) Il coordinatore della struttura deve possedere il diploma universitario di educatore professionale, o titolo equipollente, con almeno 3 anni di esperienza documentata; nel caso di coordinamento di più strutture, queste non possono superare il numero massimo di 3;
- d) La comunità deve documentare la formazione e l'aggiornamento del personale;
- e) La comunità, al momento dell'inserimento, deve produrre un progetto che contenga, in modo chiaro, gli obiettivi di lavoro e la definizione temporale dell'intervento, condivisi con il servizio socio-sanitario inviante e in particolare:
 - un progetto rivolto alla madre che preveda un educatore di riferimento e contenga azioni di sostegno e/o recupero delle competenze genitoriali, con l'indicazione degli obiettivi specifici dell'intervento e dei tempi previsti per la sua attuazione;
 - un progetto a sostegno del/i minore/i che preveda un educatore di riferimento e contenga tutti gli elementi necessari alla personalizzazione dell'intervento con l'indicazione degli obiettivi specifici e dei tempi previsti per la sua attuazione;
 - la possibilità, per il genitore esterno alla comunità, di mantenere la relazione con il/i figlio/i secondo le prescrizioni degli organi giudiziari o le indicazioni fornite dai servizi socio-sanitari invianti;
- f) La comunità deve permettere il collegamento con i servizi socio-sanitari locali e con un'adeguata rete di servizi territoriali di riferimento e di supporto;
- g) La comunità deve essere collocata in una zona facilmente raggiungibile con l'uso dei mezzi pubblici e dotata di una rete accessibile ai servizi educativi, ricreativi e culturali tali da permettere la partecipazione alla vita sociale e facilitare le visite agli ospiti esterni;
- h) La comunità deve garantire le visite mediche specialistiche e sanitarie specifiche che si rendessero necessarie;
- i) Deve essere favorito il rapporto di reti di famiglie o associazioni che operano a favore degli ospiti delle comunità a titolo volontaristico;
- l) La comunità deve accettare le modalità di rapporto richieste dal servizio socio-sanitario inviante e in particolare: relazioni di aggiornamento semestrali, riunioni bimestrali tra gli operatori della comunità e l'équipe sociosanitaria, comunicazione tempestiva di qualsiasi evento eccezionale (allontanamento non autorizzato del genitore/del minore o del nucleo familiare, comportamenti pericolosi per sé e per gli altri, grave e/o reiterata inosservanza del regolamento interno della comunità) tale da compromettere il progetto, riunioni straordinarie in occasione di qualsiasi evento che possa causare modifiche sostanziali al progetto iniziale.

3.3. L'operatore economico si impegna:

- a trasmettere mensilmente, in allegato alla richiesta di pagamento dei corrispettivi, il foglio presenze relativo al nucleo familiare ospitato;

- ad applicare l'80% della retta per il mantenimento del posto in caso di allontanamento, autorizzato dall'équipe sociosanitaria inviante, del minore o del nucleo dalla struttura per un periodo massimo di 30 giorni;
- a differenziare le rette in caso di più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Art. 4
REQUISITI SPECIALI
Sez. B) - Comunità “educativa residenziale”.

4.1. La Comunità “educativa residenziale”:

- è rivolta a minori privi o carenti di tutela nella propria famiglia (trascuratezza, abbandono, assenza dei genitori e di parenti) tale per cui il servizio pubblico e/o gli organi giudiziari ravvisano la necessità di un allontanamento;
- deve garantire, in coerenza con il progetto educativo e di crescita psicosociale, il soddisfacimento, nella quotidianità, dei bisogni essenziali (igiene, salute, pasti, abbigliamento, studio) e dei bisogni inerenti all'area del tempo libero (es. attività ludico-ricreative, sportive, soggiorni di vacanza).

4.2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione B) – Comunità “educativa residenziale” il concorrente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) Sede delle strutture nelle regioni: Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna;
- b) Gli operatori devono possedere il diploma universitario di educatore professionale, o titolo equipollente e il personale ausiliario (ADEST, OTA, OSS) non deve superare la misura massima di 1/3 del personale totale;
- c) Il coordinatore della struttura deve possedere il diploma universitario di educatore professionale o titolo equipollente con almeno 3 anni di esperienza documentata; nel caso di coordinamento di più strutture, queste non possono superare il numero massimo di 3;
- d) La comunità deve documentare la formazione e l'aggiornamento del personale.
- e) La comunità deve redigere un Progetto Educativo Individualizzato condiviso con l'équipe sociosanitaria inviante che contenga:
 - il profilo personale dell'utente, comprensivo dei bisogni, delle necessità educative, del contesto familiare e sociale;
 - l'accompagnamento e il sostegno del minore nei rapporti con i familiari secondo quanto stabilito dagli organi giudiziari o dall'équipe sociosanitaria;
 - l'individuazione dell'educatore responsabile del P.E.I.;
 - l'individuazione degli obiettivi specifici d'intervento;
 - l'indicazione dei tempi previsti per l'attuazione del progetto;
 - le modalità di accompagnamento educativo e le attività specifiche, con la precisazione della frequenza e della titolarità degli interventi;
 - le modalità di valutazione dei risultati del P.E.I. (procedure, tempi e strumenti).
- f) La comunità deve accompagnare le diverse fasi del progetto individuale con particolare riferimento alla fase di passaggio del minore ad altra collocazione (es. rientro in famiglia, trasferimento in altra comunità, inserimento in famiglia affidataria o adottiva);
- g) La comunità deve permettere il collegamento con i servizi socio-sanitari locali e con un'adeguata rete di servizi territoriali di riferimento e di supporto;

- h) La comunità deve essere collocata in una zona facilmente raggiungibile con l'uso dei mezzi pubblici e dotata di una rete accessibile ai servizi educativi, ricreativi e culturali tali da permettere la partecipazione alla vita sociale e facilitare le visite agli ospiti esterni;
- i) Deve essere favorito il rapporto di reti di famiglie o associazioni che operano a favore degli ospiti delle comunità a titolo volontaristico;
- l) La comunità deve accettare le modalità di rapporto richieste dal servizio socio-sanitario inviante e in particolare: relazioni di aggiornamento semestrali, riunioni bimestrali tra gli operatori della comunità e l'équipe sociosanitaria, comunicazione tempestiva di qualsiasi evento eccezionale (allontanamento non autorizzato del minore, comportamenti pericolosi per sé e per gli altri, grave e/o reiterata inosservanza del regolamento interno della comunità) tale da compromettere il progetto, riunioni straordinarie in occasione di qualsiasi evento che possa causare modifiche sostanziali al progetto iniziale.

4.4. L'operatore economico si impegna:

- a trasmettere mensilmente, in allegato alla richiesta di pagamento dei corrispettivi, il foglio presenze relativo al minore ospitato;
- ad applicare l'80% della retta per il mantenimento del posto in caso di allontanamento, autorizzato dall'équipe sociosanitaria inviante, del minore dalla struttura per un periodo massimo di 30 giorni;
- a differenziare le rette in caso di più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Art. 5

REQUISITI SPECIALI

Sez. C) - Comunità "terapeutica e/o riabilitativa".

5.1. La Comunità "terapeutica e/o riabilitativa"

1) è rivolta a:

- (Comunità terapeutica): minori affetti da gravi disturbi comportamentali in fase sub-acuta correlati a patologie psichiatriche dell'età evolutiva e dell'adolescenza, che non possono essere trattati a livello ambulatoriale, domiciliare o semi-residenziale;
- (Comunità riabilitativa): minori affetti da gravi disturbi comportamentali correlati a patologie psichiatriche dell'età evolutiva e dell'adolescenza che hanno già positivamente superato la fase sub-acuta del disturbo, ma non sono ancora in grado di rientrare in famiglia;

2) deve garantire, in coerenza con il progetto educativo e di crescita psicoevolutiva, il soddisfacimento, nella quotidianità, dei bisogni essenziali (igiene, salute, pasti, abbigliamento, studio) e dei bisogni inerenti all'area del tempo libero (es. attività ludico-ricreative, sportive, soggiorni di vacanza).

5.2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione C) – Comunità "terapeutica e/o riabilitativa" il concorrente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) Sede delle strutture nelle regioni: Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna;
- b) Presenza delle seguenti figure professionali:
 - dirigente sanitario responsabile;

- medico neuropsichiatra infantile;
- psicologo;
- infermiera professionale;
- educatore professionale;
- operatore socio sanitario (ADEST, OTA, OSS);

Possono inoltre essere presenti ulteriori figure professionali in relazione alle attività individuate dal progetto individuale (riabilitazione sociale, ecc..)

- c) La comunità deve documentare la formazione e l'aggiornamento del personale;
- d) La comunità deve redigere un Progetto Educativo Individualizzato condiviso con l'équipe sociosanitaria inviante che contenga:
 - il profilo personale dell'utente, comprensivo dei bisogni, delle necessità educative, del contesto familiare e sociale;
 - l'accompagnamento e il sostegno del minore nei rapporti con i familiari secondo quanto stabilito dagli organi giudiziari o dall'équipe sociosanitaria;
 - l'individuazione dell'educatore responsabile del P.E.I.;
 - l'individuazione degli obiettivi specifici d'intervento;
 - l'indicazione dei tempi previsti per l'attuazione del progetto;
 - le modalità di accompagnamento educativo e le attività specifiche, con la precisazione della frequenza e della titolarità degli interventi;
 - le modalità di valutazione dei risultati del P.E.I. (procedure, tempi e strumenti);
 - specifici interventi diagnostici, terapeutici (psicoterapia individuale e di gruppo, terapie farmacologiche) e socio-riabilitativi, attraverso progetti di recupero e sviluppo delle autonomie di base e di reinserimento sociale;
- e) La comunità deve accompagnare le diverse fasi del progetto individuale con particolare riferimento alla fase di passaggio del minore ad altra collocazione (es. rientro in famiglia, trasferimento in altra comunità, inserimento in famiglia affidataria o adottiva);
- f) La comunità deve permettere il collegamento con i servizi socio-sanitari locali e con un'adeguata rete di servizi territoriali di riferimento e di supporto;
- h) La comunità deve essere collocata in una zona raggiungibile con l'uso dei mezzi pubblici e dotata di una rete accessibile ai servizi educativi, ricreativi e culturali tali da permettere la partecipazione alla vita sociale e facilitare le visite agli ospiti esterni;
- l) La comunità deve accettare le modalità di rapporto richieste dal servizio socio-sanitario inviante e in particolare: relazioni di aggiornamento semestrali, riunioni bimestrali tra gli operatori della comunità e l'équipe sociosanitaria, comunicazione tempestiva di qualsiasi evento eccezionale (allontanamento non autorizzato del minore, comportamenti pericolosi per sé e per gli altri, grave e/o reiterata inosservanza del regolamento interno della comunità) tale da compromettere il progetto, riunioni straordinarie in occasione di qualsiasi evento che possa causare modifiche sostanziali al progetto iniziale.

5.3. L'operatore economico si impegna:

- a trasmettere mensilmente, in allegato alla richiesta di pagamento dei corrispettivi, il foglio presenze relativo al minore o giovane adulto ospitato;
- ad applicare l'80% della retta per il mantenimento del posto in caso di allontanamento, autorizzato dall'équipe sociosanitaria inviante, del minore dalla struttura per un periodo massimo di 30 giorni;
- a differenziare le rette in caso di più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare

Art. 6
REQUISITI SPECIALI
Sez. D) - Comunità “di tipo familiare”.

6.1. Le Comunità “di tipo familiare”:

- sono luoghi di accoglienza caratterizzati dalla presenza di una famiglia o più famiglie aventi i requisiti per l’affidamento familiare, gestiti da un ente legalmente riconosciuto (es. associazione) che garantisce la formazione continua dei propri associati. La caratterizzazione di familiarità è, in questo caso, maggiormente accentuata rispetto alla comunità educativa per il ridotto numero di minori accolti e si concretizza nella centralità relazionale affettiva della coppia di adulti.

Questi ultimi possono essere coadiuvati nelle attività quotidiane anche da personale educativo retribuito.

- sono rivolte a minori privi o carenti di tutela nella propria famiglia (trascuratezza, abbandono, assenza dei genitori e di parenti) tale per cui il servizio pubblico e/o gli organi giudiziari ravvisano la necessità di un allontanamento;

6.2. Ai fini dell’iscrizione nella sezione D) – Comunità “di tipo familiare” il concorrente deve garantire:

- a) Sede delle strutture nelle regioni: Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna;
- b) Collegamento con i servizi socio-sanitari locali e con un’adeguata rete di servizi territoriali di riferimento e di supporto;
- c) La comunità deve redigere un Progetto Educativo Individualizzato condiviso con l’équipe sociosanitaria inviante che contenga:
 - il profilo personale dell’utente, comprensivo dei bisogni, delle necessità educative, del contesto familiare e sociale;
 - l’accompagnamento e il sostegno del minore nei rapporti con i familiari secondo quanto stabilito dagli organi giudiziari o dall’équipe sociosanitaria;
 - l’individuazione dell’educatore responsabile del P.E.I.;
 - l’individuazione degli obiettivi specifici d’intervento;
 - l’indicazione dei tempi previsti per l’attuazione del progetto;
 - le modalità di accompagnamento educativo e le attività specifiche, con la precisazione della frequenza e della titolarità degli interventi;
 - le modalità di valutazione dei risultati del P.E.I. (procedure, tempi e strumenti);
 - specifici interventi diagnostici, terapeutici (psicoterapia individuale e di gruppo, terapie farmacologiche) e socio-riabilitativi, attraverso progetti di recupero e sviluppo delle autonomie di base e di reinserimento sociale;
- d) La comunità deve essere collocata in una zona facilmente raggiungibile con l’uso dei mezzi pubblici e dotata di una rete accessibile ai servizi educativi, ricreativi e culturali tali da permettere la partecipazione alla vita sociale e facilitare le visite agli ospiti esterni;
- e) La comunità deve favorire l’attivazione di reti di famiglie o associazioni che operano a favore degli ospiti delle comunità a titolo volontaristico;
- f) La comunità deve accettare le modalità di rapporto richieste dal servizio socio-sanitario inviante e in particolare: relazioni di aggiornamento semestrali, riunioni bimestrali tra gli operatori

della comunità e l'équipe sociosanitaria, comunicazione tempestiva di qualsiasi evento eccezionale (allontanamento non autorizzato del genitore/del minore o del nucleo familiare, comportamenti pericolosi per sé e per gli altri, grave e/o reiterata inosservanza del regolamento interno della comunità) tale da compromettere il progetto, riunioni straordinarie in occasione di qualsiasi evento che possa causare modifiche sostanziali al progetto iniziale.

6.3. L'operatore economico si impegna:

- a trasmettere mensilmente, in allegato alla richiesta di pagamento dei corrispettivi, il foglio presenze relativo al minore ospitato;
- ad applicare l'80% della retta per il mantenimento del posto in caso di allontanamento, autorizzato dall'équipe sociosanitaria inviante, del minore dalla struttura per un periodo massimo di 30 giorni;
- a differenziare le rette in caso di più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Art. 7

REQUISITI SPECIALI

Sez. E) - Comunità "Gruppo appartamento per giovani adulti".

7.1. I "Gruppi appartamento per giovani adulti" accolgono giovani, precedentemente ospiti di strutture residenziali o in affidamento familiare, che necessitano di mantenere temporaneamente percorsi in loro favore di tutela e di accompagnamento all'autonomia, garantendo una soluzione abitativa adeguata.

Il giovane, al momento dell'inserimento, concorda con l'équipe di riferimento e il responsabile della struttura ospitante un progetto che contenga, in modo chiaro, gli obiettivi e la definizione temporale dell'intervento finalizzato al sostegno e all'accompagnamento alla piena autonomia, anche attraverso l'apporto di personale con funzioni educative e di orientamento.

7.2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione E) – Comunità "Gruppo appartamento per giovani adulti" il concorrente deve garantire:

- a) Sede delle strutture nelle regioni: Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna;
- b) Collegamento con i servizi socio-sanitari locali e con un'adeguata rete di servizi territoriali di riferimento e di supporto;
- c) Gli operatori devono possedere il diploma universitario di educatore professionale, o titolo equipollente;
- d) Il coordinatore della struttura deve possedere il diploma universitario di educatore professionale o titolo equipollente con almeno 3 anni di esperienza documentata; nel caso di coordinamento di più strutture, queste non possono superare il numero massimo di 3;
- e) La comunità deve documentare la formazione e l'aggiornamento del personale.
- f) La comunità deve essere collocata in una zona facilmente raggiungibile con l'uso dei mezzi pubblici e dotata di una rete accessibile ai servizi educativi, ricreativi e culturali tali da permettere la partecipazione alla vita sociale e facilitare le visite agli ospiti esterni;
- g) La comunità deve favorire l'attivazione di reti di famiglie o associazioni che operano a favore degli ospiti delle comunità a titolo volontaristico;
- h) La comunità deve accettare le modalità di rapporto richieste dal servizio socio-sanitario inviante e in particolare: relazioni di aggiornamento semestrali, riunioni bimestrali tra gli operatori della comunità e l'équipe sociosanitaria, comunicazione tempestiva di qualsiasi

evento eccezionale (allontanamento non autorizzato del giovane, comportamenti pericolosi per sé e per gli altri, grave e/o reiterata inosservanza del regolamento interno della comunità) tale da compromettere il progetto, riunioni straordinarie in occasione di qualsiasi evento che possa causare modifiche sostanziali al progetto iniziale.

7.3. L'operatore economico si impegna:

- a trasmettere mensilmente, in allegato alla richiesta di pagamento dei corrispettivi, il foglio presenze relativo al giovane ospitato;
- ad applicare l'80% della retta per il mantenimento del posto in caso di allontanamento, autorizzato dall'équipe sociosanitaria inviante, del giovane dalla struttura per un periodo massimo di 30 giorni;
- a differenziare le rette in caso di più giovani appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Art. 8 **SOGGETTI AMMESSI**

8.1. Sono ammessi alla procedura per l'iscrizione all'Elenco gli operatori economici:

- Iscritti nel Registro delle Imprese/Elenco cooperative tenuto dalla CCIAA/Associazioni legalmente riconosciute nel settore oggetto di procedura;
- In possesso dell'autorizzazione al funzionamento della struttura rilasciata dall'ente competente (ASL/Regione/Comune), ai sensi dell'art. 39, comma 4, del Codice dei Contratti il quale dispone: *“Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.”*;
- In regola con gli adempimenti in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008.

8.2. Sono ammessi, in termini generali, gli operatori economici di cui all'art. 34 del Codice dei Contratti.

Art. 9 **QUADRO ECONOMICO**

9.1. Le rette di ospitalità sono fissate nei seguenti limiti massimi:

- Sez. A) - Comunità “genitore-bambino” - Euro 130/giorno, oltre Iva di legge.
- Sez. B) - Comunità educativa - Euro 130/giorno, oltre Iva di legge.
- Sez. C) - Comunità terapeutica e/o riabilitativa - Euro 240/giorno, oltre Iva di legge.
- Sez. D) - Comunità di tipo familiare - Euro 130/giorno, oltre Iva di legge.
- Sez. E) - Gruppo appartamento per giovani adulti - Euro 90/giorno, oltre Iva di legge.

Le stesse sono soggette a revisione annuale ai sensi dell'art. 115 del D.lgs. 163/2006. È facoltà dell'Ente, in sede di istruttoria, revisionare le rette in aumento in relazione ad ulteriori fattori di produzione che compongono il prezzo.

9.2. Il prezzo è da intendersi a corpo ed è onnicomprensivo di ogni onere. Si intendono comprese nel valore indicato anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per rendere la prestazione (es. visite mediche presso strutture del servizio sanitario nazionale, abbigliamento, spese per lo spostamento con mezzi pubblici, piccole spese personali, ecc...). L'operatore economico, con la propria candidatura, dichiara espressamente di avere attentamente esaminato e compreso ogni aspetto ed elemento dei servizi da realizzare e pertanto di non avere eccezioni e/o riserve di alcun genere in merito. Lo stesso dichiara inoltre di avere attentamente valutato tutti gli elementi in base ai quali ha potuto determinare l'entità dei prezzi e li dichiara congrui sotto ogni aspetto e remunerativi di ogni spesa, onere ed obbligazione comunque connessi con la completa esecuzione dei servizi, ivi compresi le spese generali e gli utili d'impresa, le tasse, le alee contrattuali, nulla escluso.

9.3. E' facoltà dell'ente concordare con gli operatori economici individuati rette differenti rispetto a quelle di cui al punto 9.1. in ragione delle peculiari necessità e bisogni che dovessero sorgere in itinere di affidamento.

Art. 10

PROCEDURA PER LA CANDIDATURA E ISCRIZIONE ALL'ELENCO

10.1. L'elenco si configura quale **“elenco aperto” da aggiornarsi periodicamente.**

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'elenco devono, pena il rigetto della domanda di ammissione, **presentare** la documentazione di cui al successivo art. 11. Le istanze di iscrizione all'elenco sono soggette alla valutazione da parte dell'Ente, il quale esamina la completezza e la correttezza della documentazione inviata, mediante gli uffici competenti.

10.2. Il procedimento di iscrizione è comune per tutti i soggetti e per tutte le sezioni dell'elenco. L'ammissione della domanda di iscrizione, ovvero l'inammissibilità della stessa per carenza dei requisiti, verrà comunicata per iscritto a ciascun operatore al domicilio eletto. Nel caso in cui la documentazione presentata fosse irregolare o incompleta, potranno essere richieste le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti. L'Ente procederà al rigetto della domanda di iscrizione nel caso di mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata a comprova dei requisiti richiesti non sia idonea a confermare il possesso anche di uno solo di essi.

10.3. E' consentito ad un soggetto di presentare istanza contemporaneamente per più sezioni dell'elenco.

10.4. L'Ente si riserva di effettuare gli accertamenti, anche a campione, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., relativamente al possesso dei requisiti dichiarati.

10.5. L'inserimento nell'elenco, ad esclusione della prima iscrizione nei termini successivamente indicati, avverrà pertanto dal 1 gennaio al 31 marzo di ogni anno. Entro tali periodi gli operatori economici che hanno precedentemente presentato domanda di iscrizione possono richiedere un

aggiornamento della propria candidatura anche con riferimento ad altre sezioni dell'elenco presentando la documentazione richiesta.

10.6. Per l'anno 2013, la domanda di iscrizione nell'elenco potrà pervenire dalla data di pubblicazione dello stesso fino alle ore **12,00 del giorno 31 agosto 2013** alla Struttura famiglia e politiche giovanili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali – Regione Autonoma Valle d'Aosta – Via De Tillier, 30 – 11100 AOSTA - in apposito plico chiuso, contenente i documenti di cui al successivo articolo.

Gli operatori economici che presentano la domanda saranno inseriti in apposito elenco, suddiviso nelle sezioni indicate. Qualora con riferimento ad una sezione non siano pervenute candidature oppure candidature insufficienti per coprire le necessità dell'Ente, lo stesso si riserva di individuare operatori economici al di fuori dell'elenco.

L'Ente potrà prescindere dall'elenco e provvederà con incarico specifico anche quando si tratti di servizio pubblico non riconducibile alle tipologie di cui al presente avviso.

10.7. L'elenco in narrativa sarà aggiornato sulla base delle istanze che progressivamente perverranno con periodicità annuale. La riapertura delle candidature avverrà nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 marzo di ogni anno. L'elenco avrà validità sino al 31 dicembre 2015, salvo l'insindacabile decisione dell'Ente.

Pertanto dalla data del **1° aprile alla data del 31 dicembre** di ogni anno saranno tenute in considerazione unicamente le candidature pervenute entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In relazione ai soggetti candidati nei periodi precedenti, l'Ente chiederà, ai fini dell'eventuale affidamento, la conferma dei requisiti a suo tempo dichiarati.

Gli operatori economici, quindi, iscritti negli anni precedenti non hanno l'onere di confermare l'iscrizione ma unicamente di confermare il possesso dei requisiti in caso di affidamento.

Sono fatte salve le deroghe indicate nel presente avviso con riferimento alla mancanza di candidature idonee o sufficienti.

10.8. L'Ufficio preposto al mantenimento dell'Elenco è l'ufficio minori della Struttura famiglia e politiche giovanili (dirigente dott.ssa Patrizia Scaglia) – Assessorato sanità, salute e politiche sociali – Regione Autonoma Valle d'Aosta.

10.9. L'Ente valuterà le candidature via via che perverranno e attingerà i nominativi degli operatori economici candidati senza attendere lo spirare del termine di candidatura, anche con riferimento al primo periodo con scadenza al 31 agosto 2013.

10.10. La scelta dei fornitori iscritti all'elenco per l'affidamento di servizi seguirà il criterio della rotazione seguendo l'ordine cronologico di candidatura, come attestato dalla data di protocollazione dell'istanza.

10.11. Gli iscritti avranno l'obbligo, in ogni caso, di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni già rese in fase di domanda di iscrizione, **entro 45 giorni** dall'intervenuta modifica o, al più tardi, in occasione del singolo affidamento di servizio.

10.12. Salva l'applicazione delle vigenti norme di legge e di regolamento, la cancellazione dall'elenco ha luogo nel caso di:

1. mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
2. mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti dal presente regolamento;
3. risoluzione per grave inadempimento determinato dal mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente avviso;
4. espressa richiesta da parte del fornitore.

La cancellazione dall'elenco per uno dei suddetti motivi, sarà comunicata al domicilio eletto al fornitore interessato. Salvo il caso di cui al precedente punto 2, una nuova iscrizione non può essere presentata prima che sia decorso 1 anno dall'avvenuta cancellazione.

10.12. A mezzo del format MOD 1 gli operatori sono tenuti ad indicare se la struttura destina e riserva, per proprio regolamento interno, posti da destinare ad emergenze.

10.13. Con riferimento ai rapporti instaurati in epoca antecedente alla pubblicazione del presente avviso, gli stessi continueranno a rimanere in vigore sino alla loro naturale scadenza a giudizio insindacabile dell'ente stesso.

Art. 11

CONTENUTO DEL PLICO DI CANDIDATURA

11.1. I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'elenco devono, **pena il rigetto della domanda di ammissione**, presentare la seguente documentazione:

- a) La domanda di iscrizione all'elenco fornitori con indicazione specifica della sezione/delle sezioni per le quali si richiede l'iscrizione, conforme al format MOD 1 (Istanza di candidatura), concernenti i requisiti speciali e generali, con allegata copia del documento d'identità dei soggetti che sottoscrivono i format.
- b) La Dichiarazione di cui al format MOD 2 (dichiarazione personale), con allegata copia del documento d'identità dei soggetti che sottoscrivono i format;

Tale dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 concerne i requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, comma 1, lettere b), c) ed mter) con riferimento ai soggetti ivi indicati e quindi:

- nel caso in cui il soggetto che partecipa sia un'impresa individuale dal titolare.
- nel caso in cui il soggetto che partecipa sia una società di persone:
 - se società in nome collettivo: da tutti i soci con legale rappresentanza;
 - se società in accomandita semplice: da tutti i soci accomandatari;
 - nel caso in cui il soggetto che partecipa sia un altro tipo di società o consorzio: da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, dal socio unico persona fisica oppure dal socio di maggioranza qualora la società abbia meno di quattro soci.

Con riferimento ai soggetti cessati la dichiarazione deve essere resa da coloro che sono cessati dalle cariche sopra indicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

- c) Una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 indicante l'istituto bancario e il codice IBAN che identifica il numero di conto corrente dedicato esclusivamente all'attività d'impresa oltre ai nominativi delle persone autorizzate ad operare su esso, secondo quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
- d) Una copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità;
- e) La documentazione attestante il possesso dell'Autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Ente competente (ASL/Regione/Comune), ovvero dichiarazione sostitutiva resa nelle forme e con i modi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata copia di identità del soggetto autorizzato a rappresentare l'operatore;
- f) La copia del Regolamento Interno/Carta dei Servizi.
- g) Una breve relazione descrittiva della struttura corredata, se possibile, di brochures esplicative con repertorio fotografico.

11.2. Il plico contenente l'istanza deve essere recapitato entro il termine indicato (vedi art. 10.6) mediante libertà di mezzi.

11.3. Sul plico si richiede di indicare il seguente oggetto: *“Avviso per la formazione dell'elenco aperto di operatori economici gestori di comunità nelle quali collocare minori e giovani adulti residenti in Valle d'Aosta”* oltre al nominativo, indirizzo e numero telefonico del mittente.

11.4. L'invio e la ricezione tempestiva del plico contenente l'istanza avviene a rischio esclusivo del mittente. Nulla è imputabile all'Ente in ordine a ritardi, disguidi e all'eventuale integrità del plico stesso. Ai fini della regolare candidatura rileva la data di ricezione del plico da parte dell'incaricato dell'Ente.

Art. 14 PRESCRIZIONI FINALI

14.1. Non è ammesso in alcuna misura il subappalto.

14.2. E' esclusa la competenza arbitrale.

14.3. L'Ente si riserva, nella fase di verifica dell'istanza, di richiedere ai candidati eventuali integrazioni o chiarimenti documentali senza che ciò possa essere ritenuto lesivo del principio di imparzialità che contraddistingue l'operato della stessa. Quest'ultima si riserva di effettuare verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati, prima di procedere con gli eventuali affidamenti.

14.4. La dichiarazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento della fornitura. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non costituisce vincolo per l'amministrazione scrivente nei confronti dei candidati. Pertanto l'Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa a qualsiasi titolo.

14.5. L'Ente si riserva la facoltà di introdurre rettifiche formali al presente avviso dandone comunicazione attraverso il proprio profilo di committenza (www.regione.vda.it). I concorrenti sono invitati, quindi, a visitare il sito nelle more di pubblicazione dello stesso.

14.6. Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Patrizia Scaglia, dirigente della Struttura famiglia e politiche giovanili – Assessorato sanità, salute e politiche sociali – Regione Autonoma Valle d'Aosta, cui potranno essere presentate richieste di chiarimenti, via e-mail all'indirizzo p.lucchini@regione.vda.it, indicando in oggetto "richiesta di chiarimenti in merito all'avviso per la formazione dell'elenco aperto di operatori economici gestori di comunità..." o via fax al numero 0165/527131 all'attenzione della sig.ra Paola Lucchini, con indicazione del medesimo oggetto.

14.7. I dati forniti dai candidati saranno trattati in misura strettamente necessaria per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di cui al presente avviso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003.

14.8. Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 13 del D. lgs. n.163/2006 e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. 241/1990 e successive modificazioni e dalla legislazione regionale vigente. In particolare si dà atto che ai sensi dell'art. 79, comma 5-quater del D. Lgs. 163/2006, l'accesso informale è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti prevista dallo stesso articolo, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi dell'art. 13, presso la Struttura famiglia e politiche giovanili. Si fa presente che laddove la richiesta di accesso (formale o informale) riguardi informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali o contenga dati sensibili e giudiziari, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei limiti strettamente necessari e riservandosi la facoltà di attivare la procedura di notificazione al controinteressato ai sensi dell'art. 3, D.P.R. 184/2006.

L'Ente finanzia i servizi in oggetto mediante fondi propri.

Saint-Christophe, lì 11.6.2013

Il Responsabile del Procedimento
- Dott.ssa Patrizia Scaglia -

Allegati:

- Format Mod 1 "Istanza di candidatura";
- Format Mod 2. "Dichiarazione personale requisiti generali ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 comma 1, lettere b) e c)

Format MODULO 1

Istanza di candidatura

Il sottoscritto nato il in qualità di del concorrente con sede in via codice fiscale n. Partita IVA n. Telefono			
	a		
		CAP	
		Fax	e-mail

(sottolineare il caso che ricorre o compilare la parte tratteggiata)

Iscritta al Registro delle Imprese/Albo delle Imprese e/o Registro Albo delle Imprese sociali e/o all'Albo delle Cooperative Sociali /.....	
(altro)	
numero di iscrizione	in data
codice attività	durata

CHIEDE

DI ESSERE ISCRITTO NELL'ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI GESTORI DI COMUNITÀ NELLE QUALI COLLOCARE MINORI E GIOVANI ADULTI RESIDENTI IN VALLE D'AOSTA E PRECISAMENTE NELLE SEZIONI (BARRARE IL CASO/I CASI CHE RICORRONO):

- Sez. A) - Comunità "genitore-bambino".
- Sez. B) - Comunità educativa residenziale.
- Sez. C) - Comunità terapeutica e/o riabilitativa.
- Sez. D) - Comunità di tipo familiare.
- Sez. E) - Gruppo appartamento per giovani adulti.

A TALE PROPOSITO DICHIARA

consapevole delle conseguenze penali, civili ed amministrative in caso di dichiarazioni false:

A) di essere in possesso dei requisiti speciali richiesti ai fini dell'iscrizione nelle sezioni dell'elenco per le quali si candida e di impegnarsi a dare adempimento alle prescrizioni ivi contenute senza eccezione alcuna, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

- B) che la sede della struttura è sita in: via
e che (barrare il caso che ricorre):
- La struttura non destina e riserva posti da destinare ad emergenze;
 - La struttura destina e riserva posti da destinare ad emergenze.
- C) Che i recapiti presso i quali intende essere contattato per il collocamento di minori e giovani adulti è il seguente: tel.....; fax; mail; posta elettronica certificata
Che il referente è il sig/la sig.a:, nata a, il.....
- D) Che il concorrente **è in possesso** dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- E) Che il concorrente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e quelli previsti a favore dei lavoratori dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro.
- F) Che il concorrente non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che conduca a ritenere che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
- G) Che il concorrente **ha preso** conoscenza ed **ha tenuto** conto delle condizioni contrattuali e degli obblighi previsti nell'avviso.
- H) Che il concorrente **ha preso** esatta cognizione della natura della procedura e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione.
- I) Che il concorrente **accetta**, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso e nei documenti in essi richiamati.
- L) Che le persone fisiche che **hanno, o hanno avuto**, nell'anno antecedente la data di invito la legale rappresentanza del concorrente o che rientrano nelle previsioni di cui all'art 38, comma 1, lettere b e c ed mter), del D.Lgs 163/2006 **sono le seguenti**:

**Attenzione: PER TUTTI I SOGGETTI QUI DI SEGUITO CITATI OCCORRE
COMPILARE IL MODULO 2**

Nominativo	Data e luogo nascita	Residenza	Carica rivestita	Presenza
Cognome e nome Cod.Fisc.	Nato/a a il	Indirizzo Cap Prov	<input type="checkbox"/> Legale rappresentante <input type="checkbox"/> Socio accomandatario <input type="checkbox"/> Titolare <input type="checkbox"/> Socio unico persona fisica <input type="checkbox"/> Socio di maggioranza se società con meno di 4 soci	<input type="checkbox"/> In carica <input type="checkbox"/> Cessato

Cognome e nome Cod.Fisc.	Nato/a a il	Indirizzo Cap Prov	<input type="checkbox"/> Legale rappresentante <input type="checkbox"/> Socio accomandatario <input type="checkbox"/> Titolare <input type="checkbox"/> Socio unico persona fisica <input type="checkbox"/> Socio di maggioranza se società con meno di 4 soci	<input type="checkbox"/> In carica <input type="checkbox"/> Cessato
Cognome e nome Cod.Fisc.	Nato/a a il	Indirizzo Cap Prov	<input type="checkbox"/> Legale rappresentante <input type="checkbox"/> Socio accomandatario <input type="checkbox"/> Titolare <input type="checkbox"/> Socio unico persona fisica <input type="checkbox"/> Socio di maggioranza se società con meno di 4 soci	<input type="checkbox"/> In carica <input type="checkbox"/> Cessato
Cognome e nome Cod.Fisc.	Nato/a a il	Indirizzo Cap Prov	<input type="checkbox"/> Legale rappresentante <input type="checkbox"/> Socio accomandatario <input type="checkbox"/> Titolare <input type="checkbox"/> Socio unico persona fisica <input type="checkbox"/> Socio di maggioranza se società con meno di 4 soci	<input type="checkbox"/> In carica <input type="checkbox"/> Cessato
Cognome e nome Cod.Fisc.	Nato/a a il	Indirizzo Cap Prov	<input type="checkbox"/> Legale rappresentante <input type="checkbox"/> Socio accomandatario <input type="checkbox"/> Titolare <input type="checkbox"/> Socio unico persona fisica <input type="checkbox"/> Socio di maggioranza se società con meno di 4 soci	<input type="checkbox"/> In carica <input type="checkbox"/> Cessato
Cognome e nome Cod.Fisc.	Nato/a a il	Indirizzo Cap Prov	<input type="checkbox"/> Legale rappresentante <input type="checkbox"/> Socio accomandatario <input type="checkbox"/> Titolare <input type="checkbox"/> Socio unico persona fisica <input type="checkbox"/> Socio di maggioranza se società con meno di 4 soci	<input type="checkbox"/> In carica <input type="checkbox"/> Cessato

Solo per i **soggetti cessati** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando (**barrare una casella**):

- di **non essere a conoscenza** se nei confronti dei citati soggetti cessati dalla carica sussistano le situazioni di esclusione o di divieto di cui all'art. 38, comma1, lettera c), del D.Lgs 163/2006;

Format MODULO 2

Dichiarazione personale requisiti generali ai sensi dell'art. 38
del D. Lgs. 163/2006 comma 1, lettere b) e c)

La dichiarazione deve essere resa:

- nel caso in cui il soggetto che partecipa sia un'impresa individuale, dal titolare;
- nel caso in cui il soggetto che partecipa sia una società di persone:
 - se società in nome collettivo, da tutti i soci con legale rappresentanza;
 - se società in accomandita semplice, da tutti i soci accomandatari;
 - se altro tipo di società o consorzio, da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, dal socio unico persona fisica e dal socio di maggioranza qualora la società abbia meno di quattro soci.

Il sottoscritto	
nato il	a
in qualità di	
del concorrente	
con sede in	CAP
Via	
codice fiscale	
Partita IVA n.	
Telefono	
Fax	
Email	

**Consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci**

DICHIARA

- che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale o per delitti finanziari;
- di aver subito le sotto elencate condanne, comprese anche quelle con la non menzione:

Data	Descrizione reato con riferimento alla normativa violata

- che nei propri confronti non è pendente nessun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 575/1965.

Data _____

Firma

N.B.
**ALLEGARE a pena di esclusione LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ
DEL SOTTOSCRITTORE**